



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Roma, 2

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 110 del 29/09/2025)

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse finanziarie destinate al fondo degli "incentivi per funzioni tecniche" (di seguito anche: "fondo") svolte dai dipendenti dell'Ente e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi, di forniture, concessioni, accordi quadro e partenariato pubblico e privato secondo quanto disposto dall'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche: "Codice") e s.m.i..
2. L'incentivazione delle funzioni tecniche e amministrative svolte dal personale dipendente dell'Ente è autorizzata nei limiti in cui determina una minore spesa rispetto ad altre soluzioni ed è finalizzata a:
 - a. ridurre il ricorso ad appalti di servizi tecnici;
 - b. valorizzare la professionalità del personale dipendente e incrementarne la produttività;
 - c. ottimizzare l'esecuzione delle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici affidati dall'Ente.
3. Il Codice disciplina gli incentivi tecnici:
 - a. all'art. 1 c. 4 lett. b);
 - b. all'art. 45;
 - c. all'Allegato I.10.

Art. 2 – Quantificazione del fondo

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi articoli.
Nel caso di appalti con l'opzione di rinnovo il fondo sarà costituito tenendo conto del valore del contratto senza il rinnovo, in quanto opzionale ed in quanto la relativa spesa per il corrispettivo non è certa né impegnata.
2. L'importo dell'incentivo è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 5, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80% (FONDO INCENTIVI TECNICI);
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 9, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni (FONDO INNOVAZIONE).
3. In caso di interventi a natura mista di servizi, forniture e lavori il presente Regolamento si applica separatamente per le due categorie di prestazioni.

Art. 3 – Criteri generali di riparto dell'incentivo

1. Il FONDO INCENTIVI TECNICI (pari all'80% delle somme di cui al comma 2, lett. a) dell'art.2) è destinato a incentivare le attività di cui all'Allegato I.10-di seguito riepilogate:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) responsabile unico del progetto;
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) predisposizione dei documenti di gara;
 - j) direzione dei lavori;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) direzione dell'esecuzione;

- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - o) collaudo tecnico-amministrativo;
 - p) regolare esecuzione;
 - q) verifica di conformità;
 - r) collaudo statico (ove necessario)
 - s) coordinamento dei flussi informativi
2. Per ogni singolo intervento la somma da destinare al FONDO INCENTIVI TECNICI è prenotata con la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo ed è impegnata con la determinazione di costituzione del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 5, che tra l'altro definisce (tramite apposita scheda tecnica) gli elementi sotto riportati:
 - a) la stima della distribuzione dell'incentivo per funzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 5, e il personale interessato per ciascuna funzione;
 - b) la stima dei tempi di ultimazione delle singole prestazioni, con riferimento alla sequenza procedimentale;
 - c) la stima della distribuzione dell'incentivo sulle diverse annualità, nel caso di servizi di durata pluriennale.
 3. L'approvazione della scheda di cui al comma 1 costituisce presupposto di efficacia per l'impegno della spesa da destinare all'incentivo; l'approvazione della scheda non può comunque intervenire in un momento successivo all'aggiudicazione del contratto, salvo i necessari successivi adeguamenti. L'impegno diventa definitivo nel momento di sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono.
 4. La scheda di ripartizione dell'incentivo individua il personale destinatario dello stesso tenendo conto:
 - a) del grado di coinvolgimento all'attività da espletare;
 - b) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - c) dell'assunzione di responsabilità connessa alla sottoscrizione degli elaborati da produrre;
 - d) del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi, in modo da assicurare una equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro.
 5. In caso di lavori eseguiti sulla base di accordo-quadro, l'incentivo viene liquidato con riferimento al singolo affidamento di lavori.

Art. 4 – Rapporti con altri Enti Pubblici

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi Tecnici.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 5 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione il Responsabile di Settore individua e nomina con proprio provvedimento, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, sulla base delle rispettive competenze, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi art. 10 -12, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17 (Liquidazione dell'incentivo).
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art.9.

Art. 7 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 100.000,00 €;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

Art. 8 – Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 36/2023.

Art. 9 – Fondo Innovazione

1. Il FONDO INNOVAZIONE (pari al 20% delle somme di cui al comma 2, lett. b) dell'art.2) è incrementato:
 - a. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art.6;
 - b. dalla quota parte dell'incentivo relativa alle prestazioni rese dai dipendenti dell'Ente in violazione dei tempi e modi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 16;

- c. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Per ogni singolo intervento la somma da destinare al fondo di cui all'art. 2 (FONDO INNOVAZIONE) è prenotata con la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo ed è impegnata con la determinazione di costituzione del Gruppo di lavoro. L'impegno diventa definitivo nel momento di sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono.
3. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente,
 - a. all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - b. ad attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - c. alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - d. alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 10 – Misura e ripartizione del Fondo incentivi tecnici per i lavori

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice dell'incentivo è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare

LAVORI PUBBLICI	
Classi di importo dei Lavori posto a base di gara	%
Da euro 100.001,00 fino a euro 1.000.000,00	2,00%
Da euro 1.000.001,00 fino a soglia di rilevanza europea	1,80%
Da soglia di rilevanza europea fino a euro 10.000.000,00	1,40%
Da euro 10.000.001,00	1,00%

2. L'incentivo è ripartito a favore dei dipendenti individuati dalla scheda di cui al precedente art. 3, comma 1, incaricati dello svolgimento delle attività come da tabella A.
3. La percentuale indicata nella tabella A è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.
5. Nel caso in cui alcune attività previste siano affidate esternamente le rispettive quote incentivo incrementano il fondo innovazione di cui all'art. 9

Art. 11 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di

maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 12 - Misura e ripartizione del Fondo incentivi tecnici per servizi e forniture

1. La disciplina relativa al Fondo incentivi tecnici si applica agli appalti relativi a servizi o forniture per i quali la nomina del direttore dell'esecuzione sia figura distinta dal Responsabile Unico di Progetto. Il codice impone tale distinzione per gli appalti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, vale a dire per
 - a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice (soglia comunitaria);
 - b) servizi e forniture di particolare importanza come definiti dall'art.32 dell'Allegato II.14 del codice;
2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice dell'incentivo è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento

SERVIZI	
Classi di importo posto a base di gara	%
Per i servizi di cui all'art.32 dell'Allegato II.14 comma 2 del codice dalla soglia di rilevanza comunitaria fino a euro 499.999,00	1,00%
da euro 500.000,00 fino a euro 1.000.000,00	2,00%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 4.000.000,00	1,80%
da euro 4.000.001,00 fino a euro 6.000.000,00	1,40%
oltre 6.000.001,00	1,00%

FORNITURE	
Classi di importo posto a base di gara	%
Per le forniture di cui all'art.32 dell'Allegato II.14 comma 3 del codice da € 500.000,00 fino a euro 1.000.000,00	2,00%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 4.000.000,00	1,80%
da euro 4.000.001,00 fino a euro 6.000.000,00	1,40%
oltre 6.000.001,00	1,00%

3. L'incentivo è ripartito a favore dei dipendenti individuati dalla scheda di cui al precedente art. 3, comma 1, incaricati dello svolgimento delle attività come da tabella B.
4. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate;
6. Nel caso in cui alcune attività previste siano affidate esternamente la rispettiva quota incentivo costituiscono economia di spesa.

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi di cui al successivo art. 17.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:
 - a. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
 - b. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
 - c. espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
 - d. effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "C.2".

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "C.1".

Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata con specifica determina del Responsabile di Settore, sentito il RUP se soggetto diverso, dopo avere accertato e attestato la rispondenza e correttezza dello svolgimento delle specifiche funzioni tecniche e/o amministrative affidate al dipendente, tenuto conto della relazione riferita a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
Qualora l'incentivo da liquidare riguardi il Responsabile di Settore medesimo (se coincidente con la figura di RUP), alle attività sopra indicate provvede il Segretario Comunale.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente ad avvenuta sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo a condizione che le spese siano divenute esigibili (Tabella A e B).
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile di Settore predispone una relazione sulle singole attività svolte dai dipendenti assegnatari, contenente almeno:
 - a. il tipo di attività assegnata;
 - b. la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - c. i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - d. l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'01/07/2023 con riferimento alle medesime procedure cui si applica il Codice di cui al d.lgs. 36/2023 e pertanto alle procedure di affidamento avviate a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni del presente Regolamento restano in vigore anche in caso di sopravvenuta modifica di norme di livello superiore per quanto compatibili con la nuova disciplina.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

TABELLA A) - LAVORI

	Attività tecnica	Percentuale (%)	Esigibilità della prestazione Al 31/12 dell'anno e a seguito della sottoscrizione del CCDI
1	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	18	Atto di aggiudicazione dell'appalto (70)
2	Programmazione della spesa per investimenti	5	
3	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10	
4	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali o progetto di fattibilità tecnica ed economica	3	
5	Redazione del progetto esecutivo	5	
6	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2	
7	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2	
8	Predisposizione dei documenti di gara (corrisponde alla quota SUA se attivata)	25	
9	Direzione dei lavori/ Direzione dell'esecuzione	10	Atto di Approvazione del certificato finale dei lavori o equivalente (30)
10	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) / Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i)	7	
11	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5	
12	Collaudo tecnico-amministrativo	2	
13	Regolare esecuzione/verifica di conformità	2	
14	Collaudo statico	2	
15	Coordinamento dei flussi informativi	2	
	Totale	100	

TABELLA B) – SERVIZI E FORNITURE

	Attività tecnica	Percentuale (%)	Esigibilità della prestazione Al 31/12 dell'anno e a seguito della sottoscrizione del CCDI
1	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	20	Atto di aggiudicazione dell'appalto
2	Programmazione della spesa per investimenti	10	
3	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10	
4	Redazione del progetto/Relazione descrittiva	10	
5	Predisposizione dei documenti di gara (corrisponde alla quota SUA se attivata)	25	
6	Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20	Annualmente in proporzione della durata dell'appalto
7	Regolare esecuzione / verifica conformità	5	Al termine dell'appalto all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione
	Totale	100	

TABELLA C)

TABELLA C		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	1
Art. 2 – Quantificazione del fondo	1
Art. 3 – Criteri generali di riparto dell’incentivo.....	1
Art. 4 – Rapporti con altri Enti Pubblici	2
Art. 5 – Gruppo di lavoro	2
Art. 6 – Limite soggettivo dell’incentivo.....	3
Art. 7 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo.....	3
Art. 8 – Centrali di committenza.....	3
Art. 9 – Fondo Innovazione.....	3
Art. 10 – Misura e ripartizione del Fondo incentivi tecnici per i lavori	4
Art. 11 – Disciplina delle varianti.....	4
Art. 12 - Misura e ripartizione del Fondo incentivi tecnici per servizi e forniture.....	5
Art. 13 – Principi in materia di valutazione.....	6
Art. 14 – Attività articolate e singole	6
Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività.....	6
Art. 16 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	6
Art. 17 – Liquidazione dell’incentivo.....	7
Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali	7
TABELLA A) - LAVORI.....	8
TABELLA B) – SERVIZI E FORNITURE.....	9
TABELLA C).....	10